

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 ottobre 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 185

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1996.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1996.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

<p>DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1996. — <i>Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).</i></p>	Pag. 3
<p>ALLEGATO A - Modello 101 e istruzioni per il lavoratore dipendente</p>	» 7
<p>ALLEGATO B - Istruzioni per il datore di lavoro o ente erogante</p>	» 9
<p>DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1996. — <i>Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).</i></p>	» 11
<p>ALLEGATO A - Modello 201 e istruzioni per il pensionato</p>	» 13
<p>ALLEGATO B - Istruzioni per l'ente erogante</p>	» 15
<p>DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1996. — <i>Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati</i></p>	» 17
<p>Istruzioni per la compilazione del modello 730/97</p>	» 21
<p>ALLEGATO A:</p>	
<p>Modello 730 base</p>	» 37
<p>Modello 730-1</p>	» 41
<p>Modello 730-2</p>	» 42
<p>Modello 730-3</p>	» 43
<p>Modello 730-4</p>	» 45
<p>Modello 730-5</p>	» 46
<p>Modello 730-6</p>	» 47
<p>Busta per la consegna del mod. 730-1</p>	» 48
<p>ALLEGATO B - Contenuto e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri autorizzati di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (Modello 730-4)</p>	» 49
<p>ALLEGATO C - Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730/97 predisposte da sostituti d'imposta, Amministrazioni dello Stato, centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta</p>	» 57

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 1996.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-bis, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 101 (allegato *A*) per l'attestazione dell'ammontare corrisposto nell'anno dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e le anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, nonché delle relative ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. Il modello previsto dall'articolo 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato *B* e consegnato all'interessato in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il modello deve essere consegnato entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO A

MODULARIO
F Imposte - 530

MOD. 101 (Certificato di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZ. I - DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	
COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME
CODICE FISCALE	
SEZ. II - DIPENDENTE O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME
CODICE FISCALE	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	
SEZ. III - COMPENSI E INDENNITÀ CORRISPOSTI NEL 199	
TOTALE COMPENSI IMPONIBILI (di cui 1 ba) 1	corrisposti dal precedente datore di lavoro
Detrazione per congedo a carico 2	Detrazione per figli a carico 3
Detrazioni per lavoro dipendente 5	Detrazione per altri familiari a carico 4
Detrazioni per erogazioni, premi e contributi di cui ai punti 12 bis, 13 e 14 6	
TOTALE DETRAZIONI (di cui 7 bis) 7	effettuate dal precedente datore di lavoro
TOTALE RITENUTE OPERATE (di cui 8 bis) 8	operate dal precedente datore di lavoro
EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO 9	
RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (8 9) 10	
DATI RELATIVI ALLE DETRAZIONI (da indicare nella dichiarazione dei redditi)	
Periodo di lavoro in giorni (per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente) 11	Erogazioni e fronte di spese sanitarie (art. 48 comma 2 lett. b) del T.U.I.R.) 12
Aspetti socio e di famiglia 12	Premi di assicurazione (art. 48 comma 2 lett. c) del T.U.I.R.) 13
Contributi per previdenza complementare 14	
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)	
COMPENSI ARRETRATI 15	DETRAZIONI (Art. 18 comma 4 del T.U.I.R.) 16
RITENUTE OPERATE 17	
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)	
INDENNITÀ, ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI NELL'ANNO 18	
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI 19	
RIDUZIONI 20	ALIQUOTA 21
TOTALE IMPONIBILE (18 + 19 - 20) 22	
RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 23	
RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI 24	
25 Periodo preso a base di computazione dell'indennità anni mesi di cui periodo convenzionale anni mesi	26 Quota spettante per la indennità erogata ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti %
SEZ. IV - ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE MOD. 730 O MOD. 740	
PRIMO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO 27 IRPEF	SECONDO O UNICO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO 29 IRPEF
CREDITO DELL'ANNO PRECEDENTE NON RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO 31	
IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 33	
Indirizzo del datore di lavoro al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione relativa a questa dichiarazione del Mod. 730 COMUNE PROVINCIA (sigla) CAP VIA NUMERO CIVICO E TELEFONO	
ANNOTAZIONI	

DATA _____ FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE _____

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali e umanitari)
Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali e umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari e culturali)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia (a scopi sociali, assistenziali, umanitari e culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. _____ 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000 _____ Firma

ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

1. Il lavoratore dipendente che nell'anno ha posseduto soltanto il reddito di lavoro dipendente attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta.

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 7 del presente certificato sono comprese detrazioni alle quali il lavoratore dipendente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1996, è di L. 5.500.000).

Se il lavoratore dipendente ha posseduto nell'anno, in aggiunta al reddito di lavoro dipendente attestato da questo certificato, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonerazione dalla presentazione della dichiarazione.

In particolare, per il 1996, se le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nella tabella sottostante.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Per il 1996 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i lavoratori dipendenti

senza coniuge a carico

con redditi fino a lire	8 700 000	
con redditi fino a lire	9 129 000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	9 561 000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	9 988 000	e 3 figli a carico
con redditi fino a lire	10 415 000	e 4 figli a carico
con redditi fino a lire	10 847 000	e 5 figli a carico
con redditi fino a lire	11 275 000	e 6 figli a carico
con redditi fino a lire	11 706 000	e 7 figli a carico
con redditi fino a lire	12 134 000	e 8 figli a carico

con coniuge a carico

con redditi fino a lire	13 506 000	
con redditi fino a lire	14 365 000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	15 000 000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	15 200 000	e 3 figli a carico
con redditi fino a lire	15 564 000	e 4 figli a carico
con redditi fino a lire	16 264 000	e 5 figli a carico
con redditi fino a lire	16 961 000	e 6 figli a carico
con redditi fino a lire	17 661 000	e 7 figli a carico
con redditi fino a lire	18 361 000	e 8 figli a carico

Se si hanno più di otto figli o altri familiari a carico oppure le detrazioni non spettano per l'intero anno, consultare le istruzioni per la dichiarazione dei redditi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate. Le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1996 i lavoratori dipendenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante il presente modello se in possesso esclusivamente del reddito attestato dal modello stesso di ammontare superiore a L. 8.611.000 (ovvero di ammontare inferiore purché risultino effettuate ritenute).

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i lavoratori dipendenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000 (per il 1996 vedere tabella).

Per esprimere la scelta i lavoratori dipendenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sei istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono rendere la dichiarazione posta in calce al modello stesso.

Il presente certificato è rilasciato in duplice esemplare. Uno dei due esemplari del modello va consegnato in busta chiusa al Comune di residenza o spedito al competente ufficio finanziario mentre l'altro va conservato per propria documentazione. In presenza di redditi attestati da più modelli, la scelta va effettuata utilizzando uno solo dei certificati.

Per la consegna o la spedizione va utilizzata una comune busta bianca da indirizzare al Centro di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, al competente Ufficio Distrettuale delle imposte Dirette.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

Il presente modello deve essere utilizzato dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del Tuir.

Tale modello non va utilizzato per certificare trattamenti pensionistici da chiunque erogati per i quali va, invece, utilizzato il modello 201. Tuttavia il presente modello va utilizzato dagli enti eroganti che hanno corrisposto al medesimo soggetto emolumenti relativi a rapporti di lavoro dipendente e trattamenti pensionistici ed hanno, conseguentemente, operato la ritenuta sul totale degli imponibili.

Il modello può essere utilizzato anche per certificare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del lavoratore dipendente. In tal caso, nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che l'erede non ha l'obbligo di indicare tali redditi nella dichiarazione dei redditi.

Questo modello va utilizzato anche per la certificazione degli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di cui all'articolo 16 del Tuir). Si precisa che vanno certificate in questo modello le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute. Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

- nella Sezione II devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella Sezione III il punto 26 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato, mentre gli altri punti della Sezione devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto.

Per quanto riguarda la compilazione del modello, si fa presente che nella Sezione III va, innanzitutto, indicato, nell'apposito spazio, l'anno in cui i redditi sono stati corrisposti.

Nel punto 1 della stessa sezione va indicato il totale dei compensi imponibili (stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. L'importo degli eventuali compensi ed indennità corrisposti da terzi, cioè quelli corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo Stato, deve essere, altresì, separatamente indicato nello spazio riservato alle Annotazioni e deve essere specificato che trattasi di compensi già compresi nel punto 1 del presente modello.

Qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere, all'atto dell'assunzione, al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal datore di lavoro precedente, il presente modello deve riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, all'imponibile assoggettato al Ccssn, etc.) dei due rapporti di lavoro. Nei punti 1-bis, 7-bis e 8-bis devono, inoltre, essere indicate le somme corrisposte, le detrazioni e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro.

Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di ripo-

so settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente fra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Nei punti 12 e 12-bis vanno indicate le erogazioni di cui all'art. 48, comma 2, lett. b), del Tuir fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie.

Nel punto 13 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Qualora il datore di lavoro abbia trattenuto somme a titolo di contributi volontari, diversi da quelli per previdenza complementare (ad esempio riscatto degli anni di laurea, del servizio militare o di periodi assicurativi diversi), l'importo corrispondente deve essere indicato nello spazio riservato alle Annotazioni o, in alternativa, in apposita certificazione, specificando che il lavoratore, nel presentare la dichiarazione dei redditi, può fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite massimo di L. 2.500.000, comprensivo anche di eventuali assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Nel punto 14 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i quali è ancora prevista la detraibilità dall'imposta (in luogo della deducibilità) fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Trattasi dei contributi, di cui all'art. 15, comma 8, della L. 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti dal 28 aprile 1993 al 31 maggio 1993. Per tali contributi il limite dell'importo sul quale va calcolata la detrazione del 22 per cento è di L. 3.000.000.

La somma degli importi dei punti 13 e 14 non può risultare superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite è elevato a L. 3.000.000 solo se nel punto 14 è indicato un importo non inferiore a L. 500.000.

In questa sezione vanno anche indicati gli emolumenti soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Se il datore di lavoro o l'ente erogante, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle Annotazioni.

Nella Sezione IV vanno indicati gli altri dati necessari al lavoratore ai fini dell'eventuale compilazione del modello 730 o 740.

Nei punti 27, 28, 29 e 30 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF e al contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dal datore di lavoro o ente erogante ai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale è rilasciata la certificazione.

Per i medesimi lavoratori nei punti 31 e 32 va indicato, distintamente per l'IRPEF e per il Ccssn, l'eventuale credito che il datore di lavoro o ente erogante non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il datore di lavoro o ente erogante ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Va infine, indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico e telefono) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

Nelle annotazioni va anche indicato, ove disponibile, l'importo del saldo del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1996 dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

96A7227

DECRETO 29 ottobre 1996.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-bis, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 201 (allegato *A*) per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. Il modello previsto dall'articolo 1 deve essere compilato dall'ente erogante secondo le istruzioni di cui all'allegato *B* e consegnato all'interessato, in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i trattamenti pensionistici sono stati corrisposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO A

MOD. 201 (Certificato di cui all'art 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 806

ENTE EROGANTE

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE
---------------	----------------

PENSIONATO

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubie)		NOME	CODICE FISCALE
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)

PENSIONI CORRISPOSTE NEL 199

1 TOTALE IMPONIBILE	7 TOTALE DETRAZIONI	10 RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
---------------------	---------------------	---

ARRETRATI DI PENSIONE RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

IMPORTO ARRETRATI	15	DETRAZIONI (Art. 18 comma 4 del T.U.I.R.)	16	RITENUTE OPERATE	17
-------------------	----	---	----	------------------	----

ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE MOD. 730 O MOD. 740

PRIMO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO	27 IRPEF	28 C S S N	SECONDO O UNICO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO	29 IRPEF	30 C S S N
IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					33
Indirizzo dell'ente erogante al quale il C A A F deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod 730 COMUNE, PROVINCIA (sigla), CAP, VIA E NUMERO CIVICO					

ANNOTAZIONI

ESTREMI DELLA PENSIONE

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)
Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20 000

Firma

ISTRUZIONI PER IL PENSIONATO

1. Il pensionato che nell'anno ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta.
2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 7 del presente certificato sono comprese detrazioni alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto devono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1996, è di L. 5 500 000).
3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.
4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Per il 1996 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i pensionati

senza coniuge a carico

con redditi fino a lire 8 700 000
 con redditi fino a lire 9 129 000 e 1 figlio a carico
 con redditi fino a lire 9 561 000 e 2 figli a carico
 con redditi fino a lire 9 988 000 e 3 figli a carico

con coniuge a carico

con redditi fino a lire 13 506 000
 con redditi fino a lire 14 365 000 e 1 figlio a carico
 con redditi fino a lire 15 000 000 e 2 figli a carico
 con redditi fino a lire 15 200 000 e 3 figli a carico

Se si hanno più di tre figli o altri familiari a carico oppure le detrazioni non spettano per l'intero anno, consultare le istruzioni per la dichiarazione dei redditi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1996 i pensionati sono ammessi ad effettuare la scelta mediante il presente modello se in possesso esclusivamente del reddito attestato dal modello stesso di ammontare superiore a L. 8 611 000 (ovvero di ammontare inferiore purché risultino effettuate ritenute).

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i pensionati che, in aggiunta ad uno o più redditi di pensione, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20 000 (per il 1996 vedere tabella).

Per esprimere la scelta i pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sei istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono rendere la dichiarazione posta in calce al modello stesso.

Il presente certificato è rilasciato in duplice esemplare. Uno dei due esemplari del modello va consegnato in busta chiusa al Comune di residenza o spedito al competente ufficio finanziario mentre l'altro va conservato per propria documentazione. In presenza di redditi attestati da più modelli, la scelta va effettuata utilizzando uno solo dei certificati.

Per la consegna o la spedizione va utilizzata una comune busta bianca da indirizzare al Centro di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER L'ENTE EROGANTE

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.

Il modello può essere utilizzato anche per certificare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del pensionato. In tal caso, nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che l'erede non ha l'obbligo di indicare tali redditi nella dichiarazione dei redditi.

Qualora l'erogazione del trattamento pensionistico sia iniziata o cessata nel corso dell'anno, nelle Annotazioni deve essere indicato il numero dei giorni che hanno dato diritto al trattamento pensionistico assoggettato a ritenuta.

Qualora il pensionato per il periodo di imposta per il quale è rilasciata la certificazione si sia avvalso dell'assistenza fiscale, nei punti 27, 28, 29 e 30 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dall'ente erogante. Nelle Annotazioni va indicato, per l'IRPEF e per il C.S.S.N., l'eventuale credito che l'ente erogante non ha rimborsato per decesso del pensionato, insufficienza di ritenute o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che l'ente erogante ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Va, infine, indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, c.a.p., via, numero civico) della sede dell'ente erogante al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

Qualora l'ente erogante abbia trattenuto somme a titolo di contributi volontari (ad esempio riscatto degli anni di laurea o del servizio militare, ricongiunzione di periodi assicurativi diversi), l'importo corrispondente deve essere indicato nello spazio riservato alle Annotazioni o, in alternativa, in apposita certificazione, specificando che il pensionato, presentando la dichiarazione dei redditi, può fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite massimo di L. 2.500.000, comprensivo anche di eventuali assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Nelle Annotazioni va anche indicato, ove disponibile, l'importo del saldo del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1996 dall'ente erogante ai pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

96A7228

DECRETO 29 ottobre 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 8, primo comma, primo periodo del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 8, primo comma, secondo periodo, che fissa al 31 ottobre il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i commi da 10 a 24 dell'articolo 78 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalità che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici e dai centri di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;

Ritenuta inoltre l'opportunità di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento sopra indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15 e alla indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Ritenuta infine l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, e la busta per la consegna del modello 730-1 (allegato A), concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1997 ai lavoratori dipendenti e pensionati.

2. Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuata mediante supporti magnetici debbono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B.

3. Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere prodotto in duplice copia e può essere costituito anche da un tabulato a stampa, purché contenente tutte le indicazioni previste dal modello stesso.

4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).

Art. 2.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente articolo 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con i colori previsti nel comma 4 dell'articolo 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347U);

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'articolo 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'articolo 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'articolo 2; indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente articolo 1, prelevati dai siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate nell'articolo 3, comma 2, e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1 possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 23 - massima cm 25;
altezza minima cm 11 - massima cm 16.
2. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1.

Art. 6.

1. Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza fiscale, nonché per l'invio degli stessi dati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei soggetti indicati nell'articolo 29 dello stesso decreto n. 600 del 1973, sono stabilite le specifiche tecniche di cui all'allegato C che devono essere osservate per la predisposizione dei relativi supporti magnetici. Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le modalità di invio di tali supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

MODELLO 730/97 REDDITI 1996



MINISTERO DELLE FINANZE

**DICHIARAZIONE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

ISTRUZIONI GENERALI

1	L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
2	Chi può utilizzare il Mod. 730
3	Chi non può utilizzare il Mod. 730
4	Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione
5	La dichiarazione-Mod. 730
6	La dichiarazione congiunta
7	Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef
8	Come si presenta il Mod. 730
9	Arrotondamento
10	Sanzioni

pag

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

11	Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza	4
12	Coniuge e familiari a carico	4
13	Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio	4
14	Totale redditi dei terreni e dei fabbricati	4
15	Quadro A - Variazioni dei redditi dei terreni	5
16	Quadro B - Variazioni dei redditi dei fabbricati	5
17	Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	6
18	Quadro D - Altri redditi	7
19	Quadro E - Oneri	8
20	Quadro F - Altri dati	10
	APPENDICE	11

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 730

L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Il **modello 730** consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione oppure rivolgendosi ad uno degli appositi Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.

L'elenco dei Caaf è consultabile nell'apposito opuscolo in distribuzione presso gli uffici finanziari o tramite gli sportelli self-service installati negli uffici finanziari e in alcuni uffici comunali, centri commerciali e aeroporti.

I termini e le condizioni per fruire dell'assistenza fiscale sono diversi a seconda che questa venga richiesta al datore di lavoro (o ente pensionistico) oppure ai Caaf.

Nei prospetti posti in fondo all'Appendice, sono riepilogate le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero ai Caaf.

La dichiarazione Mod. 730/97 relativa ai redditi, nel 1996, presenta alcune novità, le principali, sono evidenziate nelle istruzioni con colore verde. Al fine di consentire una più agevole individuazione.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 1996 hanno posseduto, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche:

- ▶ redditi dei terreni e dei fabbricati
- ▶ redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg
- ▶ redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc. e ai corrispettivi per prestazioni non abituali
- ▶ alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata purché il contribuente non intenda optare per la tassazione ordinaria (in tal caso va utilizzato il Mod. 740)

Il modello 730 può essere presentato dai lavoratori dipendenti e pensionati anche per far valere oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno è necessario che il rapporto di lavoro duri almeno da mese di marzo al mese di luglio 1997.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse

- condizioni e con le stesse modalità) anche:
 - ▶ i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
 - ▶ i sacerdoti della Chiesa cattolica

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che nel 1996 hanno posseduto:

- ▶ redditi di impresa e di partecipazione
- ▶ redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- ▶ altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e diversi (ad es. redditi derivanti da locazioni solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o inventore), non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo.

Non possono utilizzare il modello 730 anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette nonché i possessori di reddito di lavoro dipendente corrisposto, nell'anno nel quale s'intende richiedere l'assistenza, solo da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto.

CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate in questo paragrafo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al Contributo al servizio sanitario nazionale. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1996 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno)

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire

8 700 000
9.129 000 (con 1 figlio a carico)
9 561 000 (con 2 figli a carico)
9 988 000 (con 3 figli a carico)
10 415 000 (con 4 figli a carico)
10 847 000 (con 5 figli a carico)
11 275 000 (con 6 figli a carico)
11.706 000 (con 7 figli a carico)
12 134 000 (con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire

13.506 000
14 365 000 (con 1 figlio a carico)
15 000 000 (con 2 figli a carico)
15 200 000 (con 3 figli a carico)
15 564 000 (con 4 figli a carico)
16 264 000 (con 5 figli a carico)
16 961 000 (con 6 figli a carico)
17 661 000 (con 7 figli a carico)
18 361 000 (con 8 figli a carico)

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 730

principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso,

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360 000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360 000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale,
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli Hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, nonché quelle previste dal D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail. Vedere in Appendice la voce «Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito».

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti a ILOR, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20 000.

LA DICHIARAZIONE MOD. 730

La dichiarazione è composta dal Mod. 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione) e dal Mod. 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef).

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi maturati e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi Quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce «Proventi sostitutivi e interessi»).

Nel compilare la dichiarazione occorre tener presente che per la determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora in tali giorni non sia stato fissato, il cambio del mese.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei

terreni e dei fabbricati di ammontare complessivo non superiore a lire 5 500 000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico).

La dichiarazione congiunta non può essere presentata

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1996, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef,
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonerazione da tali versamenti,
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1996 sono stati versati congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef va utilizzato il Mod. 730-1.

COME SI PRESENTA IL MOD. 730

La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio di

spontibile nel modello risulta insufficiente, occorrerà compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nell'apposita casella. Unitamente al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1.

ATTENZIONE

Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione. La stessa deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, gli interessati dovranno presentare il modello 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (coincidente o meno con l'Amministrazione di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del datore di lavoro, svolge l'attività di assistenza.

I contribuenti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati (ad es. redditi, oneri, detrazioni) risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740. La successiva presentazione della dichiarazione modello 740 non comporta il venir meno dell'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione del modello 740, l'integrazione della dichiarazione è possibile solo nei casi illustrati nelle istruzioni poste in Appendice al modello 740 relative al «Ravvedimento operoso».

ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1 501 diventa 2 000, 1 500 diventa 1 000, 1 499 diventa 1 000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, vedere la voce «Sanzioni» in Appendice.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

11

CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente può comunque indicare la residenza anche se non è variata, se questa modalità di compilazione risulta più agevole per lui o per il soggetto che presta l'assistenza fiscale. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Chi è **nato all'estero**, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Lo **stato civile** deve essere indicato se, alla data di consegna del Mod. 730, risulta variato rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

12

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono **considerati fiscalmente a carico**, se nel 1996 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, **minori di età o permanentemente inabili al lavoro**;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i **familiari di cui all'art. 433 del codice civile** purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; al riguardo vedere in appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c."

La detrazione non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.

ATTENZIONE

Non possono essere considerati a carico coloro che per il 1996 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta; non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva.

Se nel corso del 1996 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso familiare (ad es. figlio che nel corso del 1996 ha compiuto il 26° anno di età per il quale si ha diritto, fino al mese nel quale si è verificato tale evento, alla detrazione per figlio a carico e dal mese successivo a quella per altro familiare a carico) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione.

■ DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta **in uguale misura a entrambi i genitori**, anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli alla detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura della detrazione** il codice:

- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia;
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.

■ DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori) la **detrazione per gli altri familiari a carico** va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto.

In tal caso, nella casella **misura della detrazione** indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione.

ATTENZIONE

Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenni e il figlio dedito agli studi o al tirocinio gratuito di età superiore ai 26 anni, purché convivano con il contribuente ovvero lo stesso corrisponda loro un assegno alimentare e non posseggano redditi di ammontare superiore a lire 5.500.000.

13

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO

Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf, anche in base a convenzione tra quest'ultimo e il datore di lavoro (pure in caso di raccolta delle dichiarazioni effettuate da quest'ultimo), al fine del corretto svolgimento dell'assistenza fiscale, deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà effettuare il conguaglio. Tali dati se il sostituto d'imposta non è cambiato sono rilevabili dal mod. 101 o 201; in caso contrario vanno richiesti al nuovo sostituto d'imposta.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

14

TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente, è possibile utilizzare i righe del presente riquadro, senza compilare i successivi quadri A e/o B.

I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).

ATTENZIONE

Non è possibile utilizzare i righe del presente riquadro e occorre, quindi, compilare i successivi quadri A e/o B, quando la dichiarazione viene presentata per la prima volta; si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati; viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Ccss per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate.

Nel **rigo A** riportare:

• **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo A, colonna 1, oppure nel rigo A9, colonna 4, del Mod. 740/96 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1996;

• **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo A, colonna 2, oppure nel rigo A9, colonna 5, del Mod. 740/96 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1996;

Nel **rigo B** riportare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B op-

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

pure nel rigo B11 del Mod. 740/96 oppure nel rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1996

In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente può indicare nei quadri A e/o B tutti i dati relativi ai terreni o ai fabbricati da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole



QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Questo quadro deve essere compilato

- a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno,
- b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

■ COME SI COMPILA IL QUADRO A

Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo. Se la partita cata-

stale comprende sia particelle situate in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, sia particelle diverse devono essere compilati righe distinte.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali.

ATTENZIONE

Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A (Variazioni dei redditi dei terreni) del mod. 740 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente del 55 e del 45 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale e quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno,
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone,
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone,
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.

Nella **colonna 4** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (360 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione,
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto,
- **3** terreno in conduzione associata,

- **4** azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984,

- **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4,
- **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4.

Se nel corso del 1996 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.



QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il **quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti ai possessori o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

■ COME SI COMPILA IL QUADRO B

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili o di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

• Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente coincide con quella di residenza anagrafica).

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **1 milione di lire**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e alla quota di possesso.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

• Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (366 se per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

• Fabbricati dati in locazione

Nella **colonna 5** indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone e quello risultante dal contratto di locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 6** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata chiesta la revisione della rendita.

Se nel corso del 1996 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola si-

tuazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il mod. 730 a un Caaf anche in base a convenzione tra quest'ultimo e il datore di lavoro (pure in caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata da quest'ultimo), devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza direttamente al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da datori di lavoro o enti pensionistici diversi da quello a cui si sono rivolti.

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il **quadro C** è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.

■ SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa sezione vanno indicati nei **rigi da C1 a C3**

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica, gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate,
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

ATTENZIONE

I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e hanno chiesto al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del Mod. 101 o del Mod. 201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del Mod. 101 o del Mod. 201).

Nel **rigo C4** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativa ai redditi dichiarati nei righi precedenti (366 per l'intero anno), per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita quali le mensilità aggiuntive ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod. 101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod. 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 366, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.

In presenza di più righe compilati indicare nel **rigo C4** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

ATTENZIONE

Se il contribuente si è rivolto per l'assistenza direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, non vanno indicati i giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai redditi corrisposti direttamente da quest'ultimo.

In Appendice alla voce «Periodo di lavoro - casi particolari» sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio.

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione, nei **righi da C5 a C7**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio,
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite per petue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni,
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali,
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Barre la casella di **colonna 1** se il reddito indicato nella colonna 2 è già stato assoggettato, anche sulla base di un reddito figurativo, al Csn.

IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C8** indicare il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti della Sezione I. Nello stesso rigo sommare gli imponibili assoggettati al Csn (rilevabili dalla certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta) relativi ai redditi della Sezione II per i quali è stata barrata la casella di colonna 1.

QUADRO D - ALTRI REDDITI

REDDITI DI CAPITALE

- Nel **rigo D1** indicare a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1996, al lordo delle ritenute alla fonte:
- a) utili la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983,
 - b) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,
 - c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,
 - d) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir,
 - e) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mo-

biliari nonché le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di congruo (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania),
 f) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l. 22 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla l. 22 marzo 1995, n. 85.

In Appendice alla voce "Utili prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero.

A **colonna 2** indicare il totale dei crediti d'imposta calcolato nella misura seguente:

- nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e b),
- un quarto dell'importo degli utili di cui alla lettera f).

Nessun credito di imposta va indicato relativamente agli utili di cui alle lettere c), d) ed e).

A **colonna 3** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D2** indicare la quota del credito d'imposta di cui al rigo D1, colonna 2, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel **rigo D3** indicare a **colonna 1**, i compensi in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, percepiti nell'anno 1996, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (quali, ad esempio compensi degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, compensi derivanti da partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza e inerenti all'incarico ricevuto che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D4** indicare a **colonna 1**, le indennità, percepite nel 1996, per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e non derivano da una controversia o da una transazione in merito alla cessazione del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di conto subite.

Nel **rigo D5** indicare:

a **colonna 1**, i proventi, in denaro o in natura, percepiti nel 1996, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di conto subite.

■ REDDITI DIVERSI

Nel **rigo D6** indicare:

a **colonna 1**, i corrispettivi, percepiti nel 1996, derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482), con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero; a **colonna 2**, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse, nonché quelle relative alla c.d. indennità di rinuncia; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di conto subite.

■ QUADRO E - ONERI

Nel **quadro E** indicare:

nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento; nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1996 dal dichiarante nell'interesse proprio.

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questi casi se il documento comprovante il sostenimento della spesa è intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitore stesso. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Tuttavia, poiché ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se la spesa è stata so-

stenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, il medesimo potrà portarla in detrazione per intero. A tal fine, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata una dichiarazione con la quale il genitore interessato attesti di aver sostenuto interamente la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo, ai fini del calcolo della detrazione, può indicare l'intera spesa sostenuta.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.". Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

■ SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22 PER CENTO

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento.

● Spese mediche

Nei **righe E1, E2 ed E3** indicare le spese mediche nel loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Nel **rigo E1** indicare le spese mediche specialistiche e chirurgiche.

■ ATTENZIONE

Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni di cui al punto 12 del Mod. 101.

Nel **rigo E2** indicare le spese mediche generiche (visite mediche non specialistiche, ricoveri per degenze e medicinali).

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedito capacità motorie.

■ ATTENZIONE

Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E3** anche le erogazioni indicate nel punto 12 bis del Mod. 101.

Non vanno indicate nei righe E1, E2 ed E3 le spese mediche che, sostenute nel 1996, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto.

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

In Appendice alla voce "Spese mediche" sono contenute informazioni più dettagliate in merito alle spese mediche e chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese sostenute all'estero.

● Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme **pagate** nell'anno **1996** indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo E4** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal **1° gennaio 1993**:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE;
- la detrazione spetta anche al nudo proprietario dell'immobile sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriamente al 1993**:

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo E5** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui

Ministero delle Finanze

**GUIDA
ALLA COMPILAZIONE**

Modello 730

ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E4)

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo E4** o nel **rigo E5** in base alle modalità precedentemente indicate

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio anziché a quello dell'acquisto

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo, in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente

Per i mutui ipotecari relativi ad immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione"

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo E4** o nel **rigo E5** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione),
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria),
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili

In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico

Nel **rigo E6** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati

• Premi di assicurazione

Nel **rigo E7** indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ri-congiunzione di periodi assicurativi diversi

ATTENZIONE

Vanno compresi nell'importo da indicare nel **rigo E7** anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal datore di lavoro riportati al punto 13 del Mod 101, nonché gli eventuali contributi volontari trattenuti dal datore di lavoro o ente pensionistico e indicati nello spazio delle Annotazioni del Mod 101 o del Mod 201 o in apposita certificazione

• Contributi per previdenza complementare

Nel **rigo E8** indicare i contributi versati ai fondi di pensione già indicati nel punto 14 del Mod 101. La somma degli importi indicati nei rigi E7 ed E8 non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo E8 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire

• Spese di istruzione

Nel **rigo E9** indicare le spese sostenute nel 1996, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani

• Spese funebri

Nel **rigo E10** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c." e di affidati o affilati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire

• Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel **rigo E11** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi della sezione (in particolare spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche, erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, ero-

gazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale)

In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo

• Contributi obbligatori

Nel **rigo E12** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza da luogo a sanzioni dirette o indirette. Rientrano in questa voce anche

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1996 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione RC veicoli. Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti,
- il contributo del 10 per cento versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, come risultante da idonea documentazione)

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati

• Contributi alle Comunità ebraiche

Nel **rigo E13** indicare i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati. Tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito complessivo e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire 7.500.000

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza

• Erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E14** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana,
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione,
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica,

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

- Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di due milioni di lire. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Contributi per i paesi in via di sviluppo

Nel **rigo E15** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E16** indicare l'intero importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tur sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che questi fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera reita pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la deduzione spettante.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei rigi E1, E2 ed E3.

• Altri oneri deducibili

Nel **rigo E17** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti rigi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censo gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento). In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo.

20

QUADRO F - ALTRI DATI

■ SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1996

Nei **rigi F1 e F2** indicare i dati relativi ai versamenti di acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1996.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve riportare:

- nel **rigo F1, colonna 3**, l'importo del punto 27 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- nel **rigo F1, colonna 6**, l'importo del punto 29 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- nel **rigo F2, colonna 3**, l'importo del punto 28 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- nel **rigo F2, colonna 6**, l'importo del punto 30 del Mod. 101 o del Mod. 201.

Se il contribuente presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei rigi F1 e F2 non deve indicare alcun importo. Il contribuente dovrà, invece, compilare i suddetti rigi se il datore di lavoro presta l'assistenza fiscale attraverso un Caaf convenzionato.

In Appendice alla voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

■ SEZIONE II - ECCEZENDE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo F3**, nelle rispettive colonne, indicare le eccedenze dell'Irpef (riga N24 del Mod. 740/96) e del contributo per il Servizio sanitario nazionale (riga V7 del Mod. 740/96) risultanti dalla precedente dichiarazione oppure gli importi indicati rispettivamente ai punti 31 e 32 del Mod. 101 o nelle Annatazioni del Mod. 201 (relativi al credito dell'anno precedente non rimborsato dal datore di lavoro per intervenuta cessazione del rapporto prima dell'ultimazione delle operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo).

Se il contribuente nel 1996 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la parte di eccedenza proporzionale all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

■ SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1997

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto deve barrare le apposite caselle del **rigo F4**. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto, deve indicare nel **rigo F4** le minori somme che intende siano trattenute dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1997, senza barrare la relativa casella.

■ SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F5** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso riga vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

■ SEZIONE V - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA

In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata:

- redditi, percepiti dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, di capitale, di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e di collaborazione coordinata e continuativa con esclusione delle indennità di fine rapporto, nonché i diritti di autore;
- premi di assicurazione sulla vita del contribuente e contro gli infortuni, nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
- indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa, nonché gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi quelli relativi al trattamento speciale di disoccupazione di cui: alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, erogati da soggetti non obbligati per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, relativi a più anni;
- imposte e oneri dedotti o per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti e rimborsati nel 1996.

Non devono essere dichiarati, neppure nel Mod. 740, i ratei di pensione e di stipendio percepiti dagli eredi o dai legatari. Per le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Redditi assoggettati a tassazione separata".

■ SEZIONE VI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI PRODUTTORI AGRICOLI

La presente sezione deve essere compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Per le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli".

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
Caaf	Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Casn	Contributo per il servizio sanitario nazionale
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.C.P.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposto comunale sugli immobili
Iciap	Imposto comunale per l'esercizio di arti, professioni e mestieri
Ilor	Imposta locale sui redditi
Irvim	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Let.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UTE	Ufficio tecnico erariale

■ Altri oneri deducibili

Nel rigo E17 vanno indicati

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1996 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988),
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge anche se residente all'estero ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio sempre che risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare
- gli assegni periodici (rendite vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice)
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione esclusi i contributi agricoli unitari
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E11 vanno indicati

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939 n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuata d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati di tentata esportazione non autorizzata dai beni. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della L. 1° giugno 1939 n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale delle cose anzidette e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatore, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione di cui sono, nella loro totalità, allo Stato

- le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono nella loro totalità allo Stato

- le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono per poter fruire della detrazione impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i canoni tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla fungicoltura
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili anche provvisorie se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste,
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ancorché non svolte sul terreno che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governo e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso. Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e pertanto non è possibile utilizzare il presente modello.

■ Cambio di residenza

Se è stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione se nel

1996 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "97" nello spazio relativo all'anno. Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del modello 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

■ Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio	
Rendita catastale dell'abitazione	900 000
Rendita catastale della pertinenza	100 000
Canone di locazione totale	20 000 000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione} \\ \frac{20\,000\,000 \times 900\,000}{(900\,000 + 100\,000)} = 18\,000\,000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza} \\ \frac{20\,000\,000 \times 100\,000}{(900\,000 + 100\,000)} = 2\,000\,000$$

■ Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

- La presente sezione deve essere compilata da:
- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive)
 - imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi
 - concedenti per i mezzadri, i coloni, i socciatori ed i loro familiari coadiuvanti (unità passive)

I predetti familiari, mezzadri, coloni ed i socciatori se presentano il modello 730 devono indicare solo il codice contribuente INPS attribuito dall'ex SCAU al titolare della posizione contributiva.

La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1996 e 10 gennaio 1997).

Nel rigo F9

- a **colonna 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contributivo";
- a **colonna 2** indicare, riportando i codici sottobollettati, le seguenti tipologie di produttori agricoli:
 1. Coltivatore diretto
 2. Imprenditore
 3. Concedente a mezzadria, colonia e soccida
- a **colonna 3** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni a **colonna 4**. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale.
- a **colonna 5** indicare la fascia di reddito (1, 2, 3 o 4) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 2 del frontespizio del bollettino postale.
- a **colonna 6** barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate per le quali è previsto il riconoscimento delle riduzioni contributive.
- a **colonna 7** indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1996 e 10 gennaio del 1997. I dati sono rilevabili dai bollettini inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU, sommando gli importi riportati in ciascun bollettino di versamento.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, per tanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi o loro carico

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento. Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, il suo volume d'affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastrale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati, per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da lamina a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi, siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente se questi è coniugato (con persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio alla detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli alla detrazione in misura doppia**, quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (con persona diversa dall'altro genitore), si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è ve-

dova oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "**esclusivamente a carico**" di un genitore non assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.

■ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

L'art. 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, prevede che il diritto alla scelta tra il riporto del credito o il rimborso dell'eccedenza di imposta, previsto dagli artt. 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del Tuir, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonerazione, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi, ma non indica il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Sono indicati nell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

■ Immobili inagibili o di interesse storico o artistico

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categorica) del cespite immobiliare.

Tale procedura consiste nell'invio all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. In tal caso, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.

Qualora il contribuente non abbia posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del Quadro B.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di

lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-ubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, qualora nel corso dell'anno sia variata la destinazione, occorre preliminarmente individuare la data di stipulazione del mutuo ipotecario. Al riguardo si precisa che:

- per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993 e che nella rimanente parte dell'anno 1993, così come per gli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo;
- per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione per il medesimo anno spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal periodo d'imposta successivo al contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha invece più diritto ad alcuna detrazione.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria previsto.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite,

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o per diti ovvero di quelli da cui derivano i redditi su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i redditi si riferiscono.

■ Redditi assoggettati a tassazione separata

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

Nel **riga F6** indicare i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettati a tassazione separata composti da soggetti non assoggettati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto specificando:

- **colonna 1** il tipo di emolumento contraddistinto dal codice
 - 1 per redditi di fine rapporto di lavoro dipendente,
 - 2 per redditi di fine rapporto di lavoro dipendente
 - 3 per anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente
 - 4 per altre indennità, comprese le indennità e somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
 - 5 per indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettati a tassazione separata, cioè quelle il cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relative alla risoluzione del rapporto
 - 6 per anticipi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettati a tassazione separata
 - 7 per anticipi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettati a tassazione separata
- **colonna 2** l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione
- **colonna 3** l'ammontare delle somme percepite nel 1996 tenendo conto che se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 o 5 l'importo da indicare comprensivo di tutte le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive e al netto soltanto delle spese legali sostenute
- **colonna 4** l'ammontare totale di dette somme
- **colonna 5** il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DALL'EREDÈ

Nel **riga F7** indicare gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed Enti soggetti all'IRPEG che sono stati percepiti nel 1996 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, specificando:

- **colonna 1** l'importo del reddito percepito al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione
- **colonna 2** il credito di imposta sui dividendi relativi ai redditi dichiarati, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili e proporzionalmente ridotto in relazione alla quota di dividendi dichiarati dall'erede
- **colonna 3** la quota del credito di imposta indicata nella colonna 2 riferibile agli utili derivanti dai redditi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili e proporzionalmente ridotto in relazione alla quota di dividendi dichiarati dall'erede
- **colonna 4** la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione
- **colonna 5** la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati

IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI NEL 1996 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel **riga F8** indicare i seguenti redditi assoggettati a tassazione separata specificando:

- **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- 1 per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero percepiti nel 1996 da gli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto
- 2 per redditi percepiti nel 1996 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi
- 3 per redditi percepiti nel 1996 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.)
- 4 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio
- 5 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto
- 6 per indennità spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e degli altri redditi individuati dai precedenti codici relativi a più anni
- 7 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale che dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili nell'anno 1996 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituiti da parte degli uffici finanziari o di terzi compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale
- 8 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1996, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituiti da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano tra tali somme anche i contributi erogati non in conto capitale a fronte di mutui ipotecari corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi.

- **colonna 2:** l'anno in cui si è aperta la successione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2 o 3; l'anno nel quale è stato chiesto il riscatto se a colonna 1 è stato indicato il codice 4; l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 6; l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 7 o 8.

- **colonna 3** l'importo del reddito. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei corrispettivi ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei compensi o dei proventi in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto che devono essere invece indicati a **colonna 4**. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 4 in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi dedotti o per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 7 e 8 vanno indicate nella misurazione cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedicato o sul quale è stata calcolata la detrazione d'imposta.

- **colonna 5** la quota dell'imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti a colonna 1 dai codici 1, 2 e 3.

- **colonna 6** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4/11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali

(militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonché le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Per quanto riguarda le borse di studio sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390 agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail escluse l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il capitale immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri successivi all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene anziché con il contraente originario tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

L'incompletezza e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte e le maggiori imposte dovute in base ai redditi non dichiarati (in caso di incompletezza) o da uno a due volte la maggiore imposta dovuta in base al maggior reddito accertato (in caso di infedeltà).

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 730 approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica ove le infrazioni non concretizzano la fattispecie di incompletezza o infedele dichiarazione la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Nel caso in cui in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Coaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 6 per cento annuo e la soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate previsti dagli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale sanzione si applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del lavoratore.

Se fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta l'acconto conformemente alle istanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino di dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Se il contribuente a richiesta dell'ufficio non esbisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili delle detrazioni d'imposta delle ritenute alla fonte e

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40 per cento si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 2.000.000.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebitate deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autentiche di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

Fermo restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussistesse l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non superiore a 100 milioni.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge.

Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti. Inoltre, a fronte della possibilità dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare, entro i termini previsti, gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730/3, è prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui afferisce.

È stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da lire 300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengono commesse violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata riconsegna, entro il 15 maggio, al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata).

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le sanzioni relative alle violazioni commesse dal sostituto sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf, le sanzioni relative alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

■ Spese mediche

Per le spese mediche sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere indicato l'importo del ticket pagato.

Spese mediche specialistiche e chirurgiche (rigo E1)

Sono tali le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- esami di laboratorio;
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
- ltc;
- laser;
- ecografia;
- chiropraterapia;
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- radioterapia;
- neuropsichiatria;
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo;
- anestesia epidurale;
- inseminazione artificiale;
- indagini di diagnosi prenatale;
- altri esami complessi e particolari terapie;
- acquisto (o affitti) di protesi sanitarie in genere;
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi);
- quadri per lenti a contatto;
- apparecchi auditivi;
- apparecchi ortopedici;
- arti artificiali (esclusi quelli per la deambulazione che vanno indicati al rigo E3);
- protesi fonetiche;
- stimolatori (pocce maker) e altre protesi cardiache e vascolari.

Spese mediche generiche (rigo E2)

Sono tali le spese mediche sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica e le cure termali);
- ricoveri per degenze. In caso di ricovero di un anziano in un Istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono risultare separatamente indicate nella documentazione rilasciata dal predetto Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E16);
- medicinali.

Spese per mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie (rigo E3)

Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di:

- poltrone per disabili e minori non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prototte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente.
- La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
- arti artificiali per la deambulazione.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei rigi E1, E2, E3 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredato dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;

- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali a l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• **Belgio - Francia - Germania**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• **Australia**

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• **Canada**

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

• **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate invece solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia a meno che non sia prevista una esenzione specifica quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di Istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989 n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ **Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura**

I redditi dominicali ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualifica nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

■ **Unità immobiliari tenute a disposizione**

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimora abitualmente e ciò risulta dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

■ **Utili prodotti all'estero**

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionata) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta bensì, mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente vanno specificati, in un apposito distinto, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ **Variazioni di coltura dei terreni**

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuita e alla quale la coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuita alla qualità di coltura praticata e costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi, in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi, stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite ai terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Com-

une o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito qualora la denuncia della variazione all'UTE sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine dal periodo di imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ **Versamenti**

Effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1996 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di IRPEF, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versata da indicare nel rigo F1, in proporzione all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1995 oppure, se minore a quella presumibilmente dovuta per i redditi del 1996.

L'imposta individuale e par all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito per intero al coniuge che risulta a debito.

Esempio

- importo del versamento IRPEF effettuato congiuntamente
L. 196.000 pari al 98 per cento di L. 200.000 (rigo N18 del Mod. 740/96)

- dati del 1° coniuge
- imposta netta L. 500.000 (rigo N14 del Mod. 740/96 della scheda del dichiarante)
- ritenute L. 335.000
- imposta individuale L. 165.000

- dati del 2° coniuge
- imposta netta L. 200.000 (rigo N14 del Mod. 740/96 della scheda del coniuge dichiarante)
- ritenute L. 165.000
- imposta individuale L. 35.000

- quota di acconto del primo coniuge

$$196.000 \times \frac{165.000}{200.000} = 161.700 \text{ anziché } 162.000$$

- quota di acconto del secondo coniuge
196.000 - 162.000 = L. 34.000

Versamenti integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello precedente e indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.

- Se uno degli acconti è stato trattenuto dallo stesso datore di lavoro o ente pensionistico al quale viene presentata la dichiarazione, indicare solo l'importo del versamento integrativo e i relativi estremi.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1997	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro febbraio 1997	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod 101 o mod 201 e altri certificati)	Consegna al dipendente o pensionato il mod 101 o 201
Entro marzo 1997	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione mod 730 e la busta contenente il mod 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1997	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia, corretta e completata con l'indicazione dei redditi da quest'ultimo erogati, della dichiarazione mod 730 e il prospetto di liquidazione mod 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del Ccssn, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod 730 e il prospetto di liquidazione mod 730-3
A giugno 1997	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il Ccssn Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per l'Irpef e per il Ccssn o effettua i rimborsi Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi
Entro settembre 1997	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l'acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod 730-3	
A novembre 1997	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il Ccssn Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il Ccssn Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL CAAF
Entro il 15 gennaio 1997	Comunica al datore di lavoro che intende rivolgersi ad un CAAF. Tale comunicazione non va effettuata dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai pensionati	
Entro febbraio 1997	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod 101 o mod 201 e altri certificati)	
Entro aprile 1997	Presenta al CAAF la dichiarazione mod 730 e la busta contenente il mod 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1997	Riceve dal CAAF copia della dichiarazione mod 730 e il prospetto di liquidazione mod 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del Ccssn, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod 730 e il prospetto di liquidazione mod 730-3
A giugno 1997	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il Ccssn Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	
Entro settembre 1997	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l'acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod 730-3	
A novembre 1997	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il Ccssn Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	

ALLEGATO A



MINISTERO DELLE FINANZE

Modello N.

MODELLO 730/97 redditi 1996

dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATI ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

VARIAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione

COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO PREFISSO TELEFONO NUMERO

DATA DELLA VARIAZIONE MESE ANNO 19

Indicare il mese e l'anno di variazione, se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1997

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni

VARIAZIONE STATO-CIVILE

Da compilare se lo stato civile è variato rispetto alla dichiarazione del 1996 o se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione (barrare la relativa casella)

CELIBE/NUBILE CONIUGATO/A VEDOVO/A SEPARATO/A DIVORZIATO/A

1 2 3 4 5

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO *Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta*

BARRARE LA CASSELLA C-CONIUGE F-FIGLIO A-ALTRO	CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MISURA DETRAZIONE	BARRARE LA CASSELLA F-FIGLIO A-ALTRO	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	MISURA DETRAZIONE
1 <input type="checkbox"/> C				4 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A			
2 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A				5 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A			
3 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A				6 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A			

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERA IL CONGUAGLIO *(Da compilare in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.)*

COGNOME O DENOMINAZIONE NOME CODICE FISCALE

COMUNE PROV. C.A.P. INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO

TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

A	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996 riportare nelle rispettive colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A oppure nel rigo A9 del MOD 740 o nel rigo 1 e 2 del MOD 730-3, del precedente anno e non compilare il successivo Quadro A. Negli altri casi compilare il Quadro A seguendo le relative istruzioni	1 TOTALE REDDITO DOMINICALE	2 TOTALE REDDITO AGRARIO
		000	000
B	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996 riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B oppure nel rigo B11 del MOD 740 o nel rigo 3 del MOD 730-3, del precedente anno e non compilare il successivo Quadro B. Negli altri casi compilare il Quadro B seguendo le relative istruzioni	TOTALE IMPONIBILE DEI FABBRICATI	
		000	

QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI *(Da non compilare se è stato utilizzato il precedente rigo A)*

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLUSTICO	CASI PARTIC.	CONTRIBUZIONE (%)	N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLUSTICO	CASI PARTIC.	CONTRIBUZIONE (%)
				GIORNI	%								GIORNI	%			
A1	000		000			000			A6	000		000			000		
A2	000		000			000			A7	000		000			000		
A3	000		000			000			A8	000		000			000		
A4	000		000			000			A9	000		000			000		
A5	000		000			000			A10	000		000			000		

QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI *(Da non compilare se è stato utilizzato il precedente rigo B)*

N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTIC.	CONTRIBUZIONE (%)	N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTIC.	CONTRIBUZIONE (%)
			GIORNI	%							GIORNI	%			
B1	000				000			B6	000				000		
B2	000				000			B7	000				000		
B3	000				000			B8	000				000		
B4	000				000			B9	000				000		
B5	000				000			B10	000				000		

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Da compilare da parte del contribuente relativamente ai redditi erogati da sostituti diversi da quello a cui si richiede l'assistenza

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
N. ORD.	1. Barre la casella in caso di pensione	REDDITI	RITENUTE	N. ORD.	1. Barre la casella in caso di pensione	REDDITI	RITENUTE	N. ORD.	1. Barre la casella in caso di pensione	REDDITI	RITENUTE
C1		.000	.000	C2		.000	.000	C3		.000	.000
C4 PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)											
SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE											
N. ORD.	1. Barre la casella in caso di lavoro a Ccn	REDDITI	RITENUTE	N. ORD.	1. Barre la casella in caso di lavoro a Ccn	REDDITI	RITENUTE	N. ORD.	1. Barre la casella in caso di lavoro a Ccn	REDDITI	RITENUTE
C5		.000	.000	C6		.000	.000	C7		.000	.000
C8 IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL C.S.S.N.											

QUADRO D ALTRI REDDITI

D1	REDDITI	CREDITI DI IMPOSTA	RITENUTE D'ACCONTO
Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000	.000	.000
Quota del credito di imposta indicato nel rigo D1, relativo a "dividendi comunitari" (vedere istruzioni)		.000	
SOMME PERCEPITE			
D3 Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000		.000
D4 Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
D5 Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000		.000
SPESE			
D6 Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000	.000	.000

QUADRO E ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22%			
E1 SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE E CHIRURGICHE	.000	E6 INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000
E2 SPESE MEDICHE GENERICHE	.000	E7 ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
E3 SPESE PER I MEZZI NECESSARI ALLA DEAMBULAZIONE DEI SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE	.000	E8 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	.000
E4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	E9 SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
E5 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO E4	.000	E10 SPESE FUNEBRI	.000
		E11 ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000
SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO			
E12 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	E15 CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
E13 CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	E16 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	.000
E14 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	E17 ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000

QUADRO F ALTRI DATI

SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1996 (*)								
N. ORD.	PRIMA RATA DI ACCONTO				SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO			
	1. DATA	2. CODICE	3. IMPORTO	4. DATA	5. CODICE	6. IMPORTO		
F1 IRPEF			.000			.000		
F2 CONTRIBUTO AL S.S.N.			.000			.000		
SEZ. II - ECCEZIONI RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE								
F3	IRPEF		.000	CONTRIBUTO AL S.S.N.				.000
SEZ. III - ACCONTI PER IL 1997 (Barrare le relative caselle se si richiede di non effettuare il versamento. Indicare l'importo se si richiede di effettuare i versamenti in misura inferiore)								
F4	IRPEF		.000	CONTRIBUTO AL S.S.N.				.000
SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NEI PRECEDENTI QUADRI C E D, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA								
F5	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta			.000	Imposta pagata all'estero			.000
SEZ. V - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
F6	Trattamenti di fine rapporto corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione della ritenuta d'acconto		1. Tipo di emolumento	2. Anno	3. Reddito nell'anno	4. Reddito totale	5. Periodo di commutazione	
				19	.000	.000	anni mesi	
F7	Redditi di capitale percepiti dall'erede		Reddito	Quota del credito d'imposta sui dividendi	di cui per dividendi comunitari	Quota delle imposte sulle successioni	Ritenute	
		.000	.000	.000	.000	.000	.000	
F8	Imposte ed oneri rimborsati nel 1996 e altri redditi a tassazione separata		1. Tipo di reddito	2. Anno	3. Reddito	4. Reddito totale del deceduto	5. Quota delle imposte sulle successioni	6. Ritenute
			19		.000	.000	.000	
SEZ. VI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI PRODUTTORI AGRICOLI (Cottivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida)								
F9	1. Codice individuale Inps attribuito dall'ex Scsu	2. Tipo contribuyente	3. Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi	4. di cui minori di 21 anni	5. Fasce di reddito convenzionale	6. Territorio montano o zona agricola eventuale	7. Contributi versati	
							.000	

(*) Per gli acconti versati nel 1996 tramite il sostituto d'imposta indicare solo gli importi; tali importi non devono essere indicati se la dichiarazione è presentata allo stesso sostituto d'imposta che nel 1996 ha effettuato i versamenti d'acconto.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N. modelli compilati _____

I seguenti quadri devono essere compilati, in caso di dichiarazione congiunta, dal coniuge a carico che possiede solo redditi fondiari

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio) COGNOME (per la donna indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROV. (sigla) C.A.P. TELEFONO (sigla) PREFISSO NUMERO

RESIDENZA ANAGRAFICA FRAZIONE, VIA E NUMERO C/VICO Da compilare se diversa da quella del dichiarante

TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI A Se i redditi dei terreni non sono stati indicati nella dichiarazione presentata nel 1996... B Se i redditi dei fabbricati non sono stati indicati nella dichiarazione presentata nel 1996...

QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI (Da non compilare se è stato utilizzato il precedente rigo A) Table with columns for N. ORD, REDDITO DOMINICALE, REDDITO AGRARIO, POSSESSO, CANONE DI AFFITTO, CASI PARTICOLARI, etc.

QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI (Da non compilare se è stato utilizzato il precedente rigo B) Table with columns for N. ORD, RENDITA, UTILIZZO, POSSESSO, CANONE DI LOCAZIONE, CASI PARTICOLARI, etc.

QUADRO E ONERI SEZ I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22% SEZ II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO Table with columns for code, description, and amount.

QUADRO F ALTRI DATI SEZ I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1996 SEZ II - ECCEDEXZA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE SEZ VI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI PRODUTTORI AGRICOLI

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

DA STACCARE SE NON VIENE PRESENTATA DICHIARAZIONE CONGIUNTA



MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 730-1 redditi 1996

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)		
Stato <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa cattolica <i>(a scopi religiosi o caritativi)</i>	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>
Assemblee di Dio in Italia <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) <i>(a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)</i>	Chiesa Evangelica Luterana in Italia <i>(a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)</i>

CONIUGE DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)		
Stato <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa cattolica <i>(a scopi religiosi o caritativi)</i>	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>
Assemblee di Dio in Italia <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) <i>(a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)</i>	Chiesa Evangelica Luterana in Italia <i>(a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)</i>

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sei istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.

La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei sei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente

ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al C.A.A.F. nell'apposita busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2
REDDITI 1996

RICEVUTA DELL' AVVENUTA CONSEGNA
DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E
DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE MOD. 730/97 PER I REDDITI 1996 E LA
RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE
DELL' IRPEF.

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA
OPPURE
IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F

B

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 730-3 redditi 1996

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

SOSTITUTO D'IMPOSTA CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N° DISCRIZIONE ALL'ALBO
C.C.A.A.F.

DICHIARANTE**CONIUGE DICHIARANTE****RIEPILOGO DEI REDDITI**

N. ORD		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	000	000
2	REDDITI AGRARI	000	000
3	REDDITI DEI FABBRICATI	000	000
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	000	
5	ALTRI REDDITI	000	

CALCOLO DELL'IRPEF

N.ORD		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	000	000	
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	000		
8	ONERI DEDUCIBILI	000	000	
9	REDDITO IMPONIBILE	000	000	
10	IMPOSTA LORDA	000	000	
11	Detrazione per coniuge a carico	000		
12	Detrazione per figli a carico	000		
13	Detrazione per altri familiari a carico	000		
14	Detrazioni per lavoro dipendente	000		
15	Detrazione per gli oneri	000	000	
16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA	000	000	
17	IMPOSTA NETTA	000	000	000
18	RITENUTE			000
19	CREDITI D'IMPOSTA			000
20	DIFFERENZA			000
21	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			000
22	ACCONTI VERSATI			000

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

23	REDDITO IMPONIBILE			000
24	CONTRIBUTO			000
25	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			000
26	ACCONTI VERSATI			000

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

	IRPEF	G.S.S.N
27	IMPORTO DA VERSARE	000
28	IMPORTO DA RIMBORSARE	000
29	PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1997	000
30	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1997	000

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O
 DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O
 DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono inoltre riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del lavoratore dipendente o del pensionato nonché, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto:

- sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi;
- sottraendo gli oneri deducibili.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico;

- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- le ritenute già effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E riportato:

- l'importo del reddito su cui è dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- l'importo del relativo contributo;
- l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

E riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

Vengono inoltre indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore di lavoro o ente pensionistico.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4
REDDITI 1996

COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE DENOMINAZIONE N RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE PROV (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO DEL CAAF O DELL'UFFICIO PERIFERICO NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE PROV (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L' ASSISTENZA FISCALE AL CONTRIBUENTE :

COGNOME NOME CODICE FISCALE

COMUNICA, INOLTRE, CHE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MOD. 730 DEL SUDETTO CONTRIBUENTE, DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE, A CARICO DELLE RITENUTE D' ACCONTO, LE SEGUENTI SOMME :

	IRPEF	C S S.N
IMPORTO DA TRATTENERE	000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	000	.000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1997	000	.000
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1997	.000	000

DATA _____

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-5
REDDITI 1996

BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA
DELLA COMUNICAZIONE DEL RISULTATO
CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

pagina n. _____ di pagine _____

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE _____ DENOMINAZIONE _____ N. RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO _____

INDIRIZZO DEL CAAF O DELL'UFFICIO PERIFERICO _____ NUMERO DI TELEFONO _____ NUMERO DI FAX _____

CONSEGNA IN DATA _____ AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE _____ COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____

LA COMUNICAZIONE DE _____ RISULTAT _____ CONTABIL _____ DELL _____ DICHIARAZION _____
MOD. 730/97 PRESENTAT _____ AL C.A.A.F. MEDESIMO DA _____ SEGUENT _____ CONTRIBUENT _____

N.RO ORD	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	IMPORTI DA TRATTENERE (1)	IMPORTI DA RIMBORSARE (2)
1			000	.000
2			000	000
3			000	000
4			000	.000
5			.000	.000
6			000	000
7			.000	.000
8			.000	.000
9			.000	.000
10			.000	.000
TOTALE CONTRIBUENTI _____		TOTALI	000	.000

COMPILARE SOLO SE LE COMUNICAZIONI SONO STATE CONSEGNATE SU SUPPORTO MAGNETICO
TIPO DI SUPPORTI (indicare nello spazio corrispondente il numero di supporti magnetici inviati) :

Nastri a bobina _____ Nastri a cartuccia _____ Dischetti _____ Totale supporti _____

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

PER RICEVUTA FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

(1) Indicare la somma degli importi DA TRATTENERE comprensivi della PRIMA e della SECONDA o unica rata di acconto dell'IRPEF e del CSSN risultanti dai modd. 730-4

(2) Indicare la somma degli importi DA RIMBORSARE dell'IRPEF e del CSSN risultanti dai modd. 730-4

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-6
REDDITI 1996

RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE AL
SOSTITUTO D' IMPOSTA DA PARTE DEL
LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO
(da effettuare entro e non oltre
il 15 gennaio 1997)

___ L ___ SIGNOR ___		
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COMUNICA DI VOLERSI AVVALERE DELLA ASSISTENZA FISCALE PREVISTA DALL' ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N 413		
FIRMA DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO		
PER RICEVUTA		
DATA	IL SOSTITUTO D' IMPOSTA	

<p>DICHIARANTE</p> <p>CODICE FISCALE</p>	<p>COGNOME E NOME</p>
<p> MINISTERO DELLE FINANZE MOD. 730-1</p>	
<p>AVVERTENZA : La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al datore di lavoro o ente pensionistico oppure al centro autorizzato di assistenza fiscale.</p>	

ALLEGATO B

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI
CONTENENTI LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE
CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE
AI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 730-4)

1. AVVERTENZE GENERALI

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale sono tenuti ad inviare su supporto magnetico all'INPS e al Ministero del Tesoro la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici eroganti pensioni e tutti gli altri datori di lavoro o enti pensionistici privati, l'obbligo non sussiste, ma e' comunque possibile concordare la fornitura su supporto magnetico secondo le modalita' successivamente descritte.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e a bobina ed i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- . numero di tracce = 18;
- . numero di caratteri per pollice = 37.871;
tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- . senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

tipologia: una delle seguenti:

- .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

- .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
 - .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
 - .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;
 - . tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
 - . gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
- lunghezza fissa del record 320 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del descritto e': COM73097 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;
- . numero di tracce = 9;
- . numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispose il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- . numero identificativo e denominazione del C.A.A.F.;
- . domicilio fiscale del C.A.A.F. (via, numero civico, comune e provincia);
- . oggetto: comunicazione del risultato contabile mod. 730 97/96;
- . tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- . densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;
- . sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- . hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

- numero progressivo di volume;
- numero complessivo dei volumi;
- . eventuale identificativo assegnato dal C.A.A.F. al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 320 caratteri:

- . un record di testa (record "0");
- . piu' record di tipo "1" relativi ai contribuenti cui il C.A.A.F. ha prestato assistenza;
- . un record di coda (record "9").

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:
 - .. alfabetico (A)
 - .. numerico (NU)
 - .. alfanumerico (AN)
- . i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- . i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere nel formato AAMMG;
- . i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- . il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- . in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	
17	193-216	24	Cognome	AN
18	217-236	20	Nome	AN
19	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
20	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
21	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
22	276-280	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
23	281-315	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
24	316	1	Flag rettifica conguaglio assume i valori: 0 - fornitura originaria 1 - fornitura di rettifica	NU
25	317-320	4	Filler: vale sempre spazio	AN

Record contenente le informazioni relative al singolo contribuente in merito all'eventuale conguaglio da operare da parte del sostituto (tipo record "1")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "1"	AN
2	2-17	16	Codice fiscale del contribuente ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
3	18-41	24	Cognome del contribuente	AN
4	42-61	20	Nome del contribuente	AN
5	62-70	9	Importo da trattenere IRPEF	NU
6	71-79	9	Importo da trattenere CSSN	NU
7	80-88	9	Importo da rimborsare IRPEF	NU
8	89-97	9	Importo da rimborsare CSSN	NU
9	98-106	9	Prima rata di acconto per il 1997 IRPEF	NU
10	107-115	9	Prima rata di acconto per il 1997 CSSN	NU
11	116-124	9	Seconda rata di acconto per il 1997 IRPEF	NU
12	125-133	9	Seconda rata di acconto per il 1997 CSSN	NU
13	134-320	187	Filler: vale sempre spazio	AN

Record di coda contenente il numero totale dei record presenti nel supporto

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "9"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-22	9	Numero complessivo di record di tipo "1" contenuti nel supporto	NU
6	23-320	298	Filler: vale sempre spazio	AN

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/97 PREDISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA, AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. AVVERTENZE GENERALI

I sostituti d'imposta, le Amministrazioni dello Stato, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, devono predisporre i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che hanno richiesto l'assistenza, secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia o i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura può essere costituita da più volumi; in tal caso tutti i volumi della fornitura devono essere dello stesso tipo.

I C.A.A.F. possono inviare più forniture identificate con un numero progressivo nei supporti magnetici. Le forniture possono essere effettuate anche da eventuali uffici periferici.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 37.871;

tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;

senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico è di 1100 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 31.900 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 29 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. tipologia: una delle seguenti:

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

- .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- . organizzazione sequenziale;
- . tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
- . gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
- . lunghezza fissa del record 1100 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del dischetto e': MOD73097 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- . codice identificativo (codice fiscale del sostituto, dell'Amministrazione o del C.A.A.F.) e denominazione o cognome e nome del mittente;
- . domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e provincia);
- . ufficio periferico del C.A.A.F. che effettua la consegna (via, numero civico, comune e provincia);
- . oggetto: dichiarazione dei redditi MOD. 730 1997/96;
- . tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- . sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- . hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);
- . numero progressivo della fornitura;
- . numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;
- . numero complessivo dei volumi forniti;
- . eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- . data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

5. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 1100 caratteri:

- . un record di testa (record "A");
piu' record dettaglio con 1 dati delle dichiarazioni dei redditi MOD. 730 predisposte dal sostituto d'imposta, dal C.A.A.F., o dalla Amministrazione dello stato, ciascuna suddivisa in 5 tipi record:
 - .. tipo record "B" per 1 dati anagrafici del dichiarante e gli eventuali dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio;
 - .. tipo record "C" per 1 dati dei familiari a carico, 1 redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - .. tipo record "D" per 1 redditi di lavoro dipendente e assimilati, gli altri redditi, gli oneri e 1 versamenti;
 - .. tipo record "E" per 1 dati del coniuge dichiarante;
 - .. tipo record "F" per 1 dati del prospetto di liquidazione;
- . un record di coda (record "Z").

Per ciascuna dichiarazione MOD. 730 devono essere forniti:

- . un solo record di tipo "B";
- . un solo record di tipo "F";
- almeno un record di tipo "D";

Per ogni dichiarazione possono essere presenti piu' record di tipo "C", "D" ed "E", nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato piu' modelli di dichiarazione per poter inserire 1 dati relativi ai familiari a carico, ai contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli, oppure ai propri redditi dei terreni, dei fabbricati, di lavoro dipendente o a tassazione separata. Nel record continuazione devono essere forniti solo 1 dati che non e' stato possibile registrare nel record precedente, impostando a zero (i campi numerici) o a spazio (i campi alfabetici ed alfanumerici) gli altri campi. Il CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE deve essere sempre presente nei vari tipi record.

L'ordinamento dei record dettaglio deve essere il seguente:

- codice fiscale del dichiarante;
- . tipo record;
- . progressivo record.

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda; in tal caso tutti i record relativi ad una stessa dichiarazione devono essere contenuti in un unico supporto.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- . il tipo di campo puo' essere:
 - .. alfabetico (A)
 - .. numerico (NU)
 - .. alfanumerico (AN)
- . i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- . i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- . la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere la seguente:
 - .. le date di nascita nel formato AAAAMMGG;
 - .. le altre date nel formato AAMMGG;
- . nella rappresentazione dei campi che esprimono una percentuale le prime tre cifre si riferiscono alla parte intera, le ultime due a quella decimale;
- . i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- . i campi numerici devono essere acquisiti senza segno ad eccezione di quelli per i quali non sia specificamente richiesto. In tal caso l'importo va preceduto da un campo impostato col valore "+" o "-".
- . il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- . in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo della fornitura (tipo record "A")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "A"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume il valore "1" per la prima. Viene incrementato di una unita' per ogni fornitura successiva	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73096"	NU
8	23	1	Tipo fornitore assume i valori: 1 - sostituto persona fisica 2 - sostituto diverso da persona fisica 3 - C.A.A.F. dipendenti e pensionati 4 - C.A.A.F. che presenta i Modd. 730 per aver stipulato una convenzione con i sostituti d'imposta 5 - C.A.A.F. imprese che invia il supporto a nome dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale e si sono avvalsi del C.A.A.F. imprese 6 - Amministrazione dello Stato	NU
9	24-39	16	Codice fiscale ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da posizione 40 a posizione 99 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	AN
10	40-63	24	Cognome	AN
11	64-83	20	Nome	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
12	84	1	Sesso: vale "M" o "F"	A
13	85-99	15	Filler: impostato a spazio	AN
14	100-107	8	Data di nascita (solo per le persone fisiche); per le persone non fisiche impostato a zero	NU
15	108-128	21	Comune o stato estero di nascita per le persone fisiche; comune della sede legale per le persone non fisiche	AN
16	129-130	2	Sigla della provincia di nascita per le persone fisiche, impostato a spazio per i nati all'estero; della sede legale per le persone non fisiche	A
17	131-165	35	Indirizzo: via e numero civico della sede legale per le persone non fisiche; impostato a spazio per le persone fisiche	AN
18	166-170	5	C.A.P. della sede legale per le persone non fisiche; impostato a zero per le persone fisiche	NU
			***** I seguenti campi devono essere impostati da tutti i soggetti che hanno inviato il supporto *****	
19	171-210	40	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale	AN
20	211-212	2	Sigla della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	A
21	213-247	35	Indirizzo: via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	AN
22	248-252	5	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	NU
			***** I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.A.F. *****	
23	253-292	40	Comune di domicilio fiscale dell' ufficio periferico	AN
24	293-294	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell' ufficio periferico	A
25	295-329	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	AN
26	330-334	5	C.A.P. del domicilio fiscale dell' ufficio periferico	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
27	335-1097	763	Filler: vale sempre spazio	AN
28	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
29	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio.	AN

Record del dichiarante (tipo record "B")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "B"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20-43	24	Cognome del soggetto dichiarante	AN
5	44-63	20	Nome del soggetto dichiarante	AN
6	64	1	Sesso del soggetto dichiarante; assume il valore "M" oppure "F"	A
7	65-72	8	Data di nascita del soggetto dichiarante;	NU
8	73-93	21	Comune o stato estero di nascita del soggetto dichiarante	AN
9	94-95	2	Sigla della provincia di nascita del soggetto dichiarante; per i nati all'estero impostare a spazio ***** Residenza anagrafica *****	A
10	96-135	40	Comune di residenza del soggetto dichiarante. Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgo- la, il trattino, ecc.	AN
11	136-137	2	Sigla della provincia di residenza del soggetto dichiarante	A
12	138-142	5	C.A.P. del comune di residenza del soggetto dichiarante	NU
13	143-177	35	Indirizzo di residenza del soggetto dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
14	178-181	4	Prefisso telefonico	NU
15	182-189	8	Numero di telefono	NU
16	190-191	2	Mese di variazione della residenza	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
17	192-193	2	Anno di variazione della residenza ***** Domicilio fiscale *****	NU
18	194	1	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata)	NU
19	195	1	Stato civile del soggetto dichiarante: assume valori da "1" a "5" ***** Dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio: devono essere impostati solo se il mittente e' un C.A.A.F. dipendenti (anche se in convenzione con un sostituto d'imposta), un C.A.A.F. imprese o un' Amministrazione dello Stato che presenta i Modd. 730 per conto di altre amministrazioni *****	NU
20	196-211	16	Codice fiscale ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da posizione 212 a posizione 271 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	AN
21	212-235	24	Cognome	AN
22	236-255	20	Nome	AN
23	256-271	16	Filler: impostato a spazio	AN
24	272-311	40	Comune del domicilio fiscale del sostituto. Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgo- la, il trattino, ecc.	AN
25	312-313	2	Sigla della provincia del domici- lio fiscale del sostituto	A
26	314-348	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
27	349-353	5	C.A.P. del domicilio fiscale del	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
28	354-1097	744	sostituito Filler: vale sempre spazio	AN
29	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
30	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio	AN

Record familiari a carico, redditi dei terreni e dei fabbricati
(tipo record "C")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "C"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20	1	Dichiarazione congiunta: assume i valori: "0" - disgiunta (casella non barrata) "1" - congiunta (casella barrata) ***** Familiari a carico *****	AN
5	21-36	16	Codice fiscale del coniuge ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
6	37-38	2	Mesi a carico del coniuge: assume valori da "0" a "12"	NU
7	39	1	Relazione di parentela: assume il valore "F" oppure "A"	A
8	40-55	16	Codice fiscale del familiare ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
9	56-57	2	Mesi a carico del familiare:	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			assume valori da "1" a "12"	
10	58-59	2	Misura delle detrazioni: assume il valore "1", "2" o "3" se la relazione di parentela e' uguale a "F"; un valore da "0" a "99" se la relazione di parentela e' uguale a "A"	NU
11	60	1	Vedi campo 7	A
12	61-76	16	Vedi campo 8	AN
13	77-78	2	Vedi campo 9	NU
14	79-80	2	Vedi campo 10	NU
15	81	1	Vedi campo 7	A
16	82-97	16	Vedi campo 8	AN
17	98-99	2	Vedi campo 9	NU
18	100-101	2	Vedi campo 10	NU
19	102	1	Vedi campo 7	A
20	103-118	16	Vedi campo 8	AN
21	119-120	2	Vedi campo 9	NU
22	121-122	2	Vedi campo 10	NU
23	123	1	Vedi campo 7	A
24	124-139	16	Vedi campo 8	AN
25	140-141	2	Vedi campo 9	NU
26	142-143	2	Vedi campo 10	NU
			***** Totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati non variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente *****	
27	144-152	9	Totale reddito dominicale	NU
28	153-161	9	Totale reddito agrario	NU
29	162-170	9	Reddito imponibile dei fabbricati	NU
			xx Redditi dei terreni variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro A *****	
30	171-179	9	Reddito dominicale del terreno	NU
31	180	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
32	181-189	9	Reddito agrario del terreno	NU
33	190-192	3	Periodo di possesso espresso in giorni (366 se per l'intero anno)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
34	193-197	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
35	198-206	9	Canone di affitto	NU
36	207	1	Casi particolari: puo' assumere i valori tra "1" e "6"	NU
37	208	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
38	209-217	9	vedi campo 30	NU
39	218	1	vedi campo 31	NU
40	219-227	9	vedi campo 32	NU
41	228-230	3	vedi campo 33	NU
42	231-235	5	vedi campo 34	NU
43	236-244	9	vedi campo 35	NU
44	245	1	vedi campo 36	NU
45	246	1	vedi campo 37	NU
46	247-255	9	vedi campo 30	NU
47	256	1	vedi campo 31	NU
48	257-265	9	vedi campo 32	NU
49	266-268	3	vedi campo 33	NU
50	269-273	5	vedi campo 34	NU
51	274-282	9	vedi campo 35	NU
52	283	1	vedi campo 36	NU
53	284	1	vedi campo 37	NU
54	285-293	9	vedi campo 30	NU
55	294	1	vedi campo 31	NU
56	295-303	9	vedi campo 32	NU
57	304-306	3	vedi campo 33	NU
58	307-311	5	vedi campo 34	NU
59	312-320	9	vedi campo 35	NU
60	321	1	vedi campo 36	NU
61	322	1	vedi campo 37	NU
62	323-331	9	vedi campo 30	NU
63	332	1	vedi campo 31	NU
64	333-341	9	vedi campo 32	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
65	342-344	3	vedi campo 33	NU
66	345-349	5	vedi campo 34	NU
67	350-358	9	vedi campo 35	NU
68	359	1	vedi campo 36	NU
69	360	1	vedi campo 37	NU
70	361-369	9	vedi campo 30	NU
71	370	1	vedi campo 31	NU
72	371-379	9	vedi campo 32	NU
73	380-382	3	vedi campo 33	NU
74	383-387	5	vedi campo 34	NU
75	388-396	9	vedi campo 35	NU
76	397	1	vedi campo 36	NU
77	398	1	vedi campo 37	NU
78	399-407	9	vedi campo 30	NU
79	408	1	vedi campo 31	NU
80	409-417	9	vedi campo 32	NU
81	418-420	3	vedi campo 33	NU
82	421-425	5	vedi campo 34	NU
83	426-434	9	vedi campo 35	NU
84	435	1	vedi campo 36	NU
85	436	1	vedi campo 37	NU
86	437-445	9	vedi campo 30	NU
87	446	1	vedi campo 31	NU
88	447-455	9	vedi campo 32	NU
89	456-458	3	vedi campo 33	NU
90	459-463	5	vedi campo 34	NU
91	464-472	9	vedi campo 35	NU
92	473	1	vedi campo 36	NU
93	474	1	vedi campo 37	NU
94	475-483	9	vedi campo 30	NU
95	484	1	vedi campo 31	NU
96	485-493	9	vedi campo 32	NU
97	494-496	3	vedi campo 33	NU
98	497-501	5	vedi campo 34	NU
99	502-510	9	vedi campo 35	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
100	511	1	vedi campo 36	NU
101	512	1	vedi campo 37	NU
102	513-521	9	vedi campo 30	NU
103	522	1	vedi campo 31	NU
104	523-531	9	vedi campo 32	NU
105	532-534	3	vedi campo 33	NU
106	535-539	5	vedi campo 34	NU
107	540-548	9	vedi campo 35	NU
108	549	1	vedi campo 36	NU
109	550	1	vedi campo 37	NU
			***** Redditi dei fabbricati variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro B *****	
110	551-559	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
111	560	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
112	561-563	3	Periodo di possesso espresso in giorni (366 se per l'intero anno)	NU
113	564-568	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
114	569-577	9	Canone di locazione del fabbricato	NU
115	578	1	Casi particolari: assume il valore "1" o "3"	NU
116	579	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
117	580-588	9	vedi campo 110	NU
118	589	1	vedi campo 111	NU
119	590-592	3	vedi campo 112	NU
120	593-597	5	vedi campo 113	NU
121	598-606	9	vedi campo 114	NU
122	607	1	vedi campo 115	NU
123	608	1	vedi campo 116	NU
124	609-617	9	vedi campo 110	NU
125	618	1	vedi campo 111	NU
126	619-621	3	vedi campo 112	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
127	622-626	5	vedi campo 113	NU
128	627-635	9	vedi campo 114	NU
129	636	1	vedi campo 115	NU
130	637	1	vedi campo 116	NU
131	638-646	9	vedi campo 110	NU
132	647	1	vedi campo 111	NU
133	648-650	3	vedi campo 112	NU
134	651-655	5	vedi campo 113	NU
135	656-664	9	vedi campo 114	NU
136	665	1	vedi campo 115	NU
137	666	1	vedi campo 116	NU
138	667-675	9	vedi campo 110	NU
139	676	1	vedi campo 111	NU
140	677-679	3	vedi campo 112	NU
141	680-684	5	vedi campo 113	NU
142	685-693	9	vedi campo 114	NU
143	694	1	vedi campo 115	NU
144	695	1	vedi campo 116	NU
145	696-704	9	vedi campo 110	NU
146	705	1	vedi campo 111	NU
147	706-708	3	vedi campo 112	NU
148	709-713	5	vedi campo 113	NU
149	714-722	9	vedi campo 114	NU
150	723	1	vedi campo 115	NU
151	724	1	vedi campo 116	NU
152	725-733	9	vedi campo 110	NU
153	734	1	vedi campo 111	NU
154	735-737	3	vedi campo 112	NU
155	738-742	5	vedi campo 113	NU
156	743-751	9	vedi campo 114	NU
157	752	1	vedi campo 115	NU
158	753	1	vedi campo 116	NU
159	754-762	9	vedi campo 110	NU
160	763	1	vedi campo 111	NU
161	764-766	3	vedi campo 112	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
162	767-771	5	vedi campo 113	NU
163	772-780	9	vedi campo 114	NU
164	781	1	vedi campo 115	NU
165	782	1	vedi campo 116	NU
166	783-791	9	vedi campo 110	NU
167	792	1	vedi campo 111	NU
168	793-795	3	vedi campo 112	NU
169	796-800	5	vedi campo 113	NU
170	801-809	9	vedi campo 114	NU
171	810	1	vedi campo 115	NU
172	811	1	vedi campo 116	NU
173	812-820	9	vedi campo 110	NU
174	821	1	vedi campo 111	NU
175	822-824	3	vedi campo 112	NU
176	825-829	5	vedi campo 113	NU
177	830-838	9	vedi campo 114	NU
178	839	1	vedi campo 115	NU
179	840	1	vedi campo 116	NU
			***** Deduzione abitazione principale: deve essere impostata solo quando viene calcolato il reddito *****	
180	841-844	4	Deduzione	NU
181	845-1097	253	Filler: vale sempre spazio	AN
182	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
183	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio	AN

Record redditi di lavoro dipendente e assimilati, altri redditi, oneri e altri dati (tipo record "D")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "D"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro "C". Nel caso in cui sia il sostituto d'imposta a prestare l'assistenza fiscale, dovranno essere indicati nel record anche i dati dei redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati dal sostituto stesso *****	AN
4	20	1	Casella pensione: assume i valori - 0 non pensionato (casella non barrata) - 1 pensionato (casella barrata)	NU
5	21-29	9	Reddito di lavoro dipendente o pensione	NU
6	30-38	9	Ritenute sul reddito di lavoro dipendente o pensione	NU
7	39	1	Vedi campo 4	NU
8	40-48	9	Vedi campo 5	NU
9	49-57	9	Vedi campo 6	NU
10	58	1	Vedi campo 4	NU
11	59-67	9	Vedi campo 5	NU
12	68-76	9	Vedi campo 6	NU
13	77-79	3	Periodo di lavoro: giorni comples- sivi per i quali spettano le de- trazioni di lavoro dipendente	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
14	80	1	Casella di assoggettamento al Ccssn - 0 non assoggettato (casella non barrata) - 1 assoggettato (casella barrata)	NU
15	81-89	9	Reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
16	90-98	9	Ritenuta sul reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
17	99	1	Vedi campo 14	NU
18	100-108	9	Vedi campo 15	NU
19	109-117	9	Vedi campo 16	NU
20	118	1	Vedi campo 14	NU
21	119-127	9	Vedi campo 15	NU
22	128-136	9	Vedi campo 16	NU
23	137-145	9	Imponibile assoggettato al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (Ccssn)	NU
			***** Altri redditi Quadro "D" *****	
24	146-154	9	Utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'IRPEG	NU
25	155-163	9	Credito d'imposta dichiarato	NU
26	164-172	9	Credito d'imposta spettante	NU
27	173-181	9	Ritenute d'acconto	NU
			***** Crediti d'imposta relativi a dividendi comunitari *****	
28	182-190	9	Importo	NU

29	191-199	9	Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
30	200-208	9	Deduzioni spettanti	NU
31	209-217	9	Ritenute d'acconto	NU
32	218-226	9	Indennita' per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
33	227-235	9	Ritenute di acconto	NU
34	236-244	9	Proventi percepiti dall'autore o inventore di opere dell'ingegno	NU
35	245-253	9	Deduzioni spettanti	NU
36	254-262	9	Ritenute d'acconto	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
37	263-271	9	Redditi derivanti da attivita' non abituale di lavoro autonomo	NU
38	272-280	9	Spese dichiarate	NU
39	281-289	9	Spese spettanti	NU
40	290-298	9	Ritenute d'acconto	NU
			***** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta *****	
41	299-307	9	Spese mediche specialistiche e chirurgiche dichiarate	NU
42	308-316	9	Spese mediche specialistiche e chirurgiche spettanti	NU
43	317-325	9	Spese mediche generiche dichiarate	NU
44	326-334	9	Spese mediche generiche spettanti	NU
45	335-343	9	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie dichiarate	NU
46	344-352	9	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie spettanti	NU
47	353-361	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
48	362-370	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
49	371-379	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale dichiarati	NU
50	380-388	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale spettanti	NU
51	389-397	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
52	398-406	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU
53	407-415	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
54	416-424	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
55	425-433	9	Contributi per previdenza complementare dichiarati	NU
56	434-442	9	Contributi per previdenza complementare spettanti	NU
57	443-451	9	Spese per la frequenza di corsi di	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			istruzione secondaria o universitaria	
58	452-460	9	Spese funebri	NU
59	461-469	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	NU
			***** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo *****	
60	470-478	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
61	479-487	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
62	488-496	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
63	497-505	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
64	506-514	9	Contributi per i Paesi in via, di sviluppo dichiarati	NU
65	515-523	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
66	524-532	9	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap dichiarate	NU
67	533-541	9	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap spettanti	NU
68	542-550	9	Altri oneri deducibili	NU
			***** Altri dati Quadro "F" ***** Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
69	551-556	6	Data della I rata di acconto	NU
70	557-565	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
71	566-574	9	Importo della I rata di acconto	NU
72	575-580	6	Data della II o unica rata di acconto	NU
73	581-589	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II o unica rata di acconto	NU
74	590-598	9	Importo della II o unica rata di	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			acconto	
			Acconto Ccssn: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
75	599-604	6	Data della I rata di acconto	NU
76	605-613	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
77	614-622	9	Importo della I rata di acconto	NU
78	623-628	6	Data della II o unica rata di acconto	NU
79	629-637	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II o unica rata di acconto	NU
80	638-646	9	Importo della II o unica rata di acconto	NU
			Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	
81	647-655	9	IRPEF	NU
82	656-664	9	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale	NU
			Acconto per il 1997 richiesto dal contribuente	
83	665-673	9	Importo dell'acconto IRPEF richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	NU
84	674	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento dell'acconto IRPEF: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
85	675-683	9	Importo dell'acconto del Ccssn richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	NU
86	684	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento dell'acconto Ccssn: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
			Redditi prodotti all'estero	
87	685-693	9	Redditi per i quali compete un	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
88	694-702	9	credito d'imposta Imposta pagata all'estero ***** Redditi a tassazione separata ***** Trattamenti di fine rapporto corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto	NU
89	703	1	Tipo di emolumento: assume i valori da "1" a "7"	NU
90	704-705	2	Anno in cui e' sorto il diritto alla percezione	NU
91	706-714	9	Reddito nell'anno	NU
92	715-723	9	Reddito totale Periodo di commisurazione	NU
93	724-725	2	Anni	NU
94	726-727	2	Mesi Redditi di capitale percepiti dall'erede	NU
95	728-736	9	Reddito	NU
96	737-745	9	Quota del credito d'imposta sui dividendi	NU
97	746-754	9	Di cui per dividendi comunitari	NU
98	755-763	9	Quota delle imposte sulle successioni	NU
99	764-772	9	Ritenute Imposte e oneri rimborsati nel 1996 e altri redditi a tassazione separata	NU
100	773	1	Tipo di reddito: assume i valori da "1" a "8"	NU
101	774-775	2	Anno di riferimento	NU
102	776-784	9	Reddito	NU
103	785-793	9	Reddito del deceduto	NU
104	794-802	9	Quota delle imposte sulle successioni	NU
105	803-811	9	Ritenute ***** Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli *****	NU
106	812-821	10	Codice individuale Inps ex Scau	AN
107	822	1	Tipo contribuente: assume i	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			valori "1", "2" o "3"	
108	823-825	3	Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi	NU
109	826-828	3	Di cui minori di 21 anni	NU
110	829	1	Fascia di reddito convenzionale valori "1", "2", "3" o "4"	NU
111	830	1	Territorio montano o zona agricola svantaggiata: assume i valori "0" - casella non barrata "1" - casella barrata	NU
112	831-839	9	Contributi versati	NU
113	840-1097	258	Filler: vale sempre spazio	AN
114	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
115	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio	AN

Record dati anagrafici e contabili del coniuge dichiarante
(tipo record "E")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "E"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20-35	16	Codice fiscale del coniuge dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
5	36-59	24	Cognome del coniuge dichiarante	AN
6	60-79	20	Nome del coniuge dichiarante	AN
7	80	1	Sesso del coniuge dichiarante: assume il valore "M" oppure "F"	A
8	81-88	8	Data di nascita del coniuge dichiarante;	NU
9	89-109	21	Comune o stato estero di nascita del coniuge dichiarante	AN
10	110-111	2	Sigla della provincia di nascita del coniuge dichiarante; per i nati all'estero impostare a spazio ***** Residenza anagrafica *****	A
11	112-151	40	Comune di residenza del coniuge dichiarante. Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgo-	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			la, il trattino, ecc.	
12	152-153	2	Sigla della provincia di residenza del coniuge dichiarante	A
13	154-158	5	C.A.P. del comune di residenza del coniuge dichiarante	NU
14	159-193	35	Indirizzo di residenza del coniuge dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
15	194-197	4	Prefisso telefonico	NU
16	198-205	8	Numero di telefono	NU
			***** Domicilio fiscale *****	
17	206	1	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata)	NU
			***** Totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati non variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente *****	
18	207-215	9	Totale reddito dominicale	NU
19	216-224	9	Totale reddito agrario	NU
20	225-233	9	Reddito imponibile dei fabbricati	NU
			***** Redditi dei terreni variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro A *****	
21	234-242	9	Reddito dominicale del terreno	NU
22	243	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
23	244-252	9	Reddito agrario del terreno	NU
24	253-255	3	Periodo di possesso espresso in giorni (366 se per l'intero anno)	NU
25	256-260	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
26	261-269	9	Canone di affitto	NU
27	270	1	Casi particolari: puo' assumere i valori tra "1" e "6"	NU
28	271	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			impostato a "0")	
29	272-280	9	vedi campo 21	NU
30	281	1	vedi campo 22	NU
31	282-290	9	vedi campo 23	NU
32	291-293	3	vedi campo 24	NU
33	294-298	5	vedi campo 25	NU
34	299-307	9	vedi campo 26	NU
35	308	1	vedi campo 27	NU
36	309	1	vedi campo 28	NU
37	310-318	9	vedi campo 21	NU
38	319	1	vedi campo 22	NU
39	320-328	9	vedi campo 23	NU
40	329-331	3	vedi campo 24	NU
41	332-336	5	vedi campo 25	NU
42	337-345	9	vedi campo 26	NU
43	346	1	vedi campo 27	NU
44	347	1	vedi campo 28	NU
45	348-356	9	vedi campo 21	NU
46	357	1	vedi campo 22	NU
47	358-366	9	vedi campo 23	NU
48	367-369	3	vedi campo 24	NU
49	370-374	5	vedi campo 25	NU
50	375-383	9	vedi campo 26	NU
51	384	1	vedi campo 27	NU
52	385	1	vedi campo 28	NU
53	386-394	9	vedi campo 21	NU
54	395	1	vedi campo 22	NU
55	396-404	9	vedi campo 23	NU
56	405-407	3	vedi campo 24	NU
57	408-412	5	vedi campo 25	NU
58	413-421	9	vedi campo 26	NU
59	422	1	vedi campo 27	NU
60	423	1	vedi campo 28	NU
61	424-432	9	vedi campo 21	NU
62	433	1	vedi campo 22	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
63	434-442	9	vedi campo 23	NU
64	443-445	3	vedi campo 24	NU
65	446-450	5	vedi campo 25	NU
66	451-459	9	vedi campo 26	NU
67	460	1	vedi campo 27	NU
68	461	1	vedi campo 28	NU
69	462-470	9	vedi campo 21	NU
70	471	1	vedi campo 22	NU
71	472-480	9	vedi campo 23	NU
72	481-483	3	vedi campo 24	NU
73	484-488	5	vedi campo 25	NU
74	489-497	9	vedi campo 26	NU
75	498	1	vedi campo 27	NU
76	499	1	vedi campo 28	NU
77	500-508	9	vedi campo 21	NU
78	509	1	vedi campo 22	NU
79	510-518	9	vedi campo 23	NU
80	519-521	3	vedi campo 24	NU
81	522-526	5	vedi campo 25	NU
82	527-535	9	vedi campo 26	NU
83	536	1	vedi campo 27	NU
84	537	1	vedi campo 28	NU
			***** Redditi dei fabbricati variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro B *****	
85	538-546	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
86	547	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
87	548-550	3	Periodo di possesso espresso in giorni (366 se per l'intero anno)	NU
88	551-555	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
89	556-564	9	Canone di locazione del fabbricato	NU
90	565	1	Casi particolari: assume il valore "1" o "3"	NU
91	566	1	Casella continuazione: assume i	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	
92	567-575	9	Vedi campo 85	NU
93	576	1	Vedi campo 86	NU
94	577-579	3	Vedi campo 87	NU
95	580-584	5	Vedi campo 88	NU
96	585-593	9	Vedi campo 89	NU
97	594	1	Vedi campo 90	NU
98	595	1	Vedi campo 91	NU
99	596-604	9	Vedi campo 85	NU
100	605	1	Vedi campo 86	NU
101	606-608	3	Vedi campo 87	NU
102	609-613	5	Vedi campo 88	NU
103	614-622	9	Vedi campo 89	NU
104	623	1	Vedi campo 90	NU
105	624	1	Vedi campo 91	NU
106	625-633	9	Vedi campo 85	NU
107	634	1	Vedi campo 86	NU
108	635-637	3	Vedi campo 87	NU
109	638-642	5	Vedi campo 88	NU
110	643-651	9	Vedi campo 89	NU
111	652	1	Vedi campo 90	NU
112	653	1	Vedi campo 91	NU
113	654-662	9	Vedi campo 85	NU
114	663	1	Vedi campo 86	NU
115	664-666	3	Vedi campo 87	NU
116	667-671	5	Vedi campo 88	NU
117	672-680	9	Vedi campo 89	NU
118	681	1	Vedi campo 90	NU
119	682	1	Vedi campo 91	NU
120	683-691	9	Vedi campo 85	NU
121	692	1	Vedi campo 86	NU
122	693-695	3	Vedi campo 87	NU
123	696-700	5	Vedi campo 88	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
124	701-709	9	Vedi campo 89	NU
125	710	1	Vedi campo 90	NU
126	711	1	Vedi campo 91	NU
127	712-720	9	Vedi campo 85	NU
128	721	1	Vedi campo 86	NU
129	722-724	3	Vedi campo 87	NU
130	725-729	5	Vedi campo 88	NU
131	730-738	9	Vedi campo 89	NU
132	739	1	Vedi campo 90	NU
133	740	1	Vedi campo 91	NU
134	741-749	9	Vedi campo 85	NU
135	750	1	Vedi campo 86	NU
136	751-753	3	Vedi campo 87	NU
137	754-758	5	Vedi campo 88	NU
138	759-767	9	Vedi campo 89	NU
139	768	1	Vedi campo 90	NU
140	769	1	Vedi campo 91	NU
			***** Deduzione abitazione principale: deve essere impostata solo quando viene calcolato il reddito *****	
141	770-773	4	Deduzione ***** Oneri Quadro "E": Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta *****	NU
142	774-782	9	Spese mediche specialistiche e chirurgiche dichiarate	NU
143	783-791	9	Spese mediche specialistiche e chirurgiche spettanti	NU
144	792-800	9	Spese mediche generiche dichiarate	NU
145	801-809	9	Spese mediche generiche spettanti	NU
146	810-818	9	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficolta' motorie dichiarate	NU
147	819-827	9	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficolta' motorie spettanti	NU
148	828-836	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
149	837-845	9	principale dichiarati Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
150	846-854	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale dichiarati	NU
151	855-863	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale spettanti	NU
152	864-872	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
153	873-881	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU
154	882-890	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
155	891-899	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
156	900-908	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU
157	909-917	9	Spese funebri	NU
158	918-926	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione ***** Oneri Quadro "E": Oneri deducibili dal reddito complessivo *****	NU
159	927-935	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
160	936-944	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
161	945-953	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
162	954-962	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
163	963-971	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
164	972-980	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
165	981-989	9	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap dichiarati	NU
166	990-998	9	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap spettanti	NU
167	999-1007	9	Altri oneri deducibili ***** Altri dati Quadro "F" *****	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
168	1008-1013	6	Data della I rata di acconto	NU
169	1014-1022	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
170	1023-1031	9	Importo della I rata di acconto	NU
171	1032-1037	6	Data della II o unica rata di acconto	NU
172	1038-1046	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II o unica rata di acconto	NU
173	1047-1055	9	Importo della II o unica rata di acconto	NU
			Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	
174	1056-1064	9	IRPEF ***** Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli *****	NU
175	1065-1074	10	Codice individuale Inps ex Scau	AN
176	1075	1	Tipo contribuente: assume i valori "1", "2" o "3"	NU
177	1076-1078	3	Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi	NU
178	1079-1081	3	Di cui minori di 21 anni	NU
179	1082	1	Fascia di reddito convenzionale valori "1", "2", "3" o "4"	NU
180	1083	1	Territorio montano o zona agricola svantaggiata: assume i valori "0" - casella non barrata "1" - casella barrata	NU
181	1084-1092	9	Contributi versati	NU
182	1093-1097	5	Filler: vale sempre spazio	AN
183	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
184	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio	AN

Prospetto di liquidazione (tipo record "F")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "F"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Riepilogo dei redditi *****	AN
4	20-28	9	Reddito dominicale del dichiarante	NU
5	29-37	9	Reddito dominicale del coniuge	NU
6	38-46	9	Reddito agrario del dichiarante	NU
7	47-55	9	Reddito agrario del coniuge	NU
8	56-64	9	Reddito dei fabbricati del dichiarante	NU
9	65-73	9	Reddito dei fabbricati del coniuge	NU
10	74-82	9	Reddito di lavoro dipendente del dichiarante	NU
11	83-91	9	Altri redditi del dichiarante ***** Calcolo dell' IRPEF *****	NU
12	92-100	9	Reddito complessivo del dichiarante	NU
13	101-109	9	Reddito complessivo del coniuge	NU
14	110-118	9	Crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante	NU
15	119-127	9	Oneri deducibili del dichiarante	NU
16	128-136	9	Oneri deducibili del coniuge	NU
17	137-145	9	Reddito imponibile del dichiarante	NU
18	146-154	9	Reddito imponibile del coniuge	NU
19	155-163	9	Imposta lorda del dichiarante	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
20	164-172	9	Imposta lorda del coniuge	NU
21	173-181	9	Detrazione per coniuge a carico	NU
22	182-190	9	Detrazione per figli a carico	NU
23	191-199	9	Detrazione per altri familiari a carico	NU
24	200-208	9	Detrazioni per lavoro dipendente	NU
25	209-217	9	Detrazione per gli oneri del dichiarante	NU
26	218-226	9	Detrazione per gli oneri del coniuge	NU
27	227-235	9	Totale detrazioni d'imposta del dichiarante	NU
28	236-244	9	Totale detrazioni d'imposta del coniuge	NU
29	245-253	9	Imposta netta del dichiarante	NU
30	254-262	9	Imposta netta del coniuge	NU
31	263-271	9	Imposta netta totale	NU
32	272-280	9	Ritenute	NU
33	281-289	9	Crediti d'imposta	NU
34	290	1	Campo segno ***** Va indicato "+" nel caso in cui il campo successivo sia positivo, "-" in caso sia negativo *****	AN
35	291-299	9	Rigo differenza	NU
36	300-308	9	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	NU
37	309-317	9	Acconti versati ***** Calcolo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale *****	NU
38	318-326	9	Reddito imponibile ai fini del calcolo del C.S.S.N.	NU
39	327-335	9	Contributo dovuto	NU
40	336-344	9	Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione	NU
41	345-353	9	Acconti versati ***** Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto *****	NU
42	354-362	9	Imposta IRPEF da versare	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
43	363-371	9	Imposta da versare per il C.S.S.N.	NU
44	372-380	9	Imposta IRPEF da rimborsare	NU
45	381-389	9	Imposta da rimborsare per il C.S.S.N.	NU
46	390-398	9	Prima rata di acconto IRPEF per il 1997	NU
47	399-407	9	Prima rata di acconto per il 1997 del C.S.S.N.	NU
48	408-416	9	Seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 1997	NU
49	417-425	9	Seconda o unica rata di acconto per il 1997 del C.S.S.N.	NU
			***** Codici diagnostici: vengono impostati a "1" in caso di errata o incompleta indicazione dei dati, altrimenti valgono "0" *****	
50	426	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	NU
51	427	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	NU
52	428	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta	NU
53	429	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	NU
54	430	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del dichiarante	NU
55	431	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del coniuge	NU
56	432	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del dichiarante	NU
57	433	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del coniuge	NU
58	434	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "C" del dichiarante	NU
59	435	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "D" del dichiarante	NU
60	436	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del dichiarante	NU
61	437	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del coniuge	NU
62	438	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del dichiarante	NU
63	439	1	Errata o incompleta dichiarazione	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
64	440-1097	658	del Quadro "F" del coniuge Filler: impostato a spazio	AN
65	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
66	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio	AN

Record di coda (tipo record "Z")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "Z"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume lo stesso valore del tipo record "A"	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73096"	NU
8	23-31	9	Numero complessivo di record contenuti nel supporto esclusi i record "A" e "Z"	NU
9	32-40	9	Numero di dichiarazioni contenute nel supporto	NU
10	41-49	9	Numero di dichiarazioni congiunte contenute nel supporto	NU
11	50-58	9	Numero record di tipo "B"	NU
12	59-67	9	Numero record di tipo "C"	NU
13	68-76	9	Numero record di tipo "D"	NU
14	77-85	9	Numero record di tipo "E"	NU
15	86-94	9	Numero record di tipo "F"	NU
16	95-1097	1003	Filler: vale sempre spazio	AN
17	1098	1	Filler: vale sempre "A"	AN
18	1099-1100	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico assume il valore spazio	AN

96A7229

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 89/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E. M.
Via Caprighione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 2 0 0 2 5 6 2 9 6 *

L. 9.000